



COMUNE DI PENNABILLI

PROVINCIA DI RIMINI
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

<i>Nr. Progr.</i> 43	APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2020.
<i>Data</i> 24-07-2020	

Adunanza Straordinaria Seduta Pubblica di Prima Convocazione in data 24-07-2020 alle ore 21:00.

Il Sindaco ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE Solita sala delle Adunanze, oggi 24-07-2020 alle ore 21:00 in adunanza Straordinaria di Prima Convocazione previo invio di invito nei modi di legge.

Fatto l'appello nominale risultano:

Giannini Mauro	P	Canini Patrizia	P
Maffei Palmiero	P	Virta Virpi Anneli	A
D'Antonio Alessandro	P	Cima Nemo	P
Riccardi Ilaria	P	Lucarini Giuliana	P
Valenti Lorenzo	P	Ferri Cristina	A
Giorgi Fabiola	P	Tentoni Luca	A
Venturi Andrea	P		

Totali Presenti: **10** Totale Assenti: **3**

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Comunale Maria Giuseppina Dini.

In qualità di Sindaco, il sig. Mauro Giannini assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri:

Palmiero Maffei

Nemo Cima

Lorenzo Valenti

Il Consiglio Comunale è stato convocato dal Sindaco ai sensi dell'art. 50 comma 2 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 per la trattazione degli argomenti inseriti all'ordine del giorno. Presso l'ufficio di segreteria sono state depositate da 24 ore prima della seduta le proposte relative con i documenti allegati.

COMUNE DI PENNABILLI

PROVINCIA DI RIMINI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera nr. **43** Data Delibera **24-07-2020**

OGGETTO

APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2020.

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL D.Lgs. 18.08.2000 N. 267

PARERE: Favorevole

Data: 18-07-2020

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to TIZIANA VERZINO**

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL D.Lgs. 18.08.2000 N. 267

PARERE: Favorevole

Data: 18-07-2020

**IL RESPONSABILE SERVIZI
FINANZIARI
F.to TIZIANA VERZINO**

COMUNE DI PENNABILLI

PROVINCIA DI RIMINI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Il **Sindaco Presidente** chiama in discussione l'argomento posto al n. 7 dell'o.d.g. della seduta.

Relaziona sul punto il Consigliere **Canini** che procede ad illustrare la proposta di delibera da approvare relativa alle tariffe TARI anno 2020.

Spiega che per l'anno 2020 vengono confermate le tariffe TARI adottate per l'anno 2019, in quanto, causa emergenza Covid, il Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio rifiuti non è stato ancora approvato.

L'approvazione di questo nuovo Piano deve avvenire entro il 31 dicembre 2020 e che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per l'anno 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 sarà ripartito in tre anni a decorrere dall'anno 2021.

Comunica che il termine del versamento della TARI per il SOLO ANNO 2020 è prevista in due rate: la prima entro il 15 Settembre 2020 e la seconda entro il 15 Novembre 2020.

Infine evidenzia che per la sola annualità del 2020 verrà applicata la riduzione del 25% della quota variabile della tariffa per le attività riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione obbligatoria, come da provvedimenti governativi.

Non essendoci interventi, il **Sindaco Presidente** pone ai voti l'argomento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO che con l'art. 1 comma 639, della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), dal 1° gennaio 2014 è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) nelle sue componenti IMU – TASI e TARI;

VISTO l'art. 738 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che testualmente recita: “a decorrere dall'anno 2020, l'Imposta Unica Comunale (IUC) di cui all'art. 1 comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui Rifiuti (TARI);

PREMESSO che:

- l'articolo 1, comma 1093 della legge di bilancio 2019 (legge 145/2018) nel modificare l'articolo 1, comma 652, della legge 147/2013 ha prorogato la possibilità per i comuni di determinare la TARI sulla base del criterio medio – ordinario (vale a dire in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte e non sull'effettiva quantità di rifiuti prodotti);”;
- le tariffe vanno determinate per fasce d'utenza, suddividendole in parte fissa, determinata sulla base delle componenti essenziali del costo del servizio, con riferimento agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti, ed in parte variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti e all'entità dei costi di gestione degli stessi;
- la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e il calcolo per le utenze domestiche è rapportato al numero dei componenti e alla superficie, mentre per le utenze non domestiche, il calcolo avviene sulla base della superficie prevista per l'anno.

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 24-04-2019 con la quale sono state determinate le tariffe della componente TARI (TRIBUTO SERVIZIO TRIBUTI) per l'anno 2019;

COMUNE DI PENNABILLI

PROVINCIA DI RIMINI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 19-06-2014 con la quale è stato approvato il regolamento TARI;

VISTA la delibera del C.C. n. 20 del 29 Maggio 2020, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2020-2022;

VISTA la legge di bilancio 2018 (Legge n. 205 del 27 dicembre 2017, art. 1 comma 527), che ha attribuito ad ARERA (Autorità di regolazione dell'energia e dell'ambiente) compiti di regolazione e controllo anche nel settore dei rifiuti urbani e assimilati.

VISTE le delibere di ARERA n. 443 e n. 444 del 31 ottobre 2019, in cui si definiscono i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti e sulla trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, introducendo il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR). Tale metodo ha l'obiettivo di omogeneizzare le tariffe in tutto il territorio nazionale.

Ogni eventuale variazione dovrà essere giustificata da un corrispondente miglioramento di qualità del servizio o dall'attivazione di nuovi servizi per i cittadini.

VISTO che nella su richiamata delibera di ARERA n. 443 del 31 ottobre 2019 si stabilisce che l'Ente Territorialmente Competente deve trasmettere tempestivamente ad ogni Comune il PEF di propria competenza, opportunamente disaggregato per il territorio comunale di pertinenza, validato e determinato per consentire i successivi adempimenti inerenti l'approvazione dell'articolazione tariffaria.

VISTA la nota di approfondimento dell'IFEL del 02-03-2020 che chiarisce: l'ente territorialmente competente (ETC): ha il compito di validare il PEF verificando "la completezza", "la coerenza" e "la congruità" dei contenuti, anche attraverso un soggetto "dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore" (co. 6.3). L'ETC, inoltre, "assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano e i corrispettivi del servizio" (co. 4). Correlando quest'ultima espressione con la clausola di salvaguardia costituita dal comma 6.6 ("Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente"), emerge con assoluta chiarezza il fatto che le "pertinenti determinazioni" dell'ETC corrispondono alla necessaria ed usuale "approvazione" del PEF in sede locale, elemento imprescindibile e propedeutico alla determinazione delle tariffe applicabili. L'ETC è l'ente di governo d'ambito (EGATO), se identificato dalla normativa regionale e se operativo, oppure coincide con il Comune in tutti quei contesti nei quali gli EGATO non sono stati definiti o non sono ancora operativi".

Dato atto che i criteri individuati da ARERA per la quantificazione dei costi efficienti del servizio, necessari per determinare il corrispettivo di gestione del servizio stesso, portano a definire un nuovo Piano Finanziario, diverso rispetto a quello previgente, date le modifiche apportate, tra le altre, al perimetro del servizio, ai limiti di crescita delle tariffe, alle modalità di copertura dei costi relativi alla quota di crediti inesigibili e degli accantonamenti relativi ai crediti.

VISTO l'art. 107 commi 4 e 5 D.L. 17 marzo 2020, n. 18 che testualmente recitano:

comma 4 "il termine per la determinazione delle tariffe della TARI e della TARI corrispettivo, attualmente previsto dall'articolo 1, comma 683 bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è differito al 30 giugno 2020", successivamente differito al 31 luglio 2020.

comma 5 "I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottata

COMUNE DI PENNABILLI

PROVINCIA DI RIMINI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del Piano Economico Finanziario del Servizio Rifiuti (PEF) per l'anno 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal (PEF) per il 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dall'anno 2021.

VISTA la delibera n. 158 del 05/05/2020, in cui si adottano misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da covid – 19;

TENUTO conto che il Comune invia ai contribuenti un apposito avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto distinto per la componente rifiuti, il tributo provinciale, l'importo di ogni singola rata e la scadenza con allegato modello F24 di pagamento precompilato;

TENUTO conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC componente TARI si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente e successive modificazioni ed integrazioni";

STABILITO che:

1) Per le utenze domestiche occupate da residenti è stato attribuito un numero di componenti della famiglia pari al numero dei componenti residenti nel territorio comunale all'01-01-2020.

2) Per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone non fisiche, nonché per quelle occupate da non residenti o da residenti all'estero ovvero tenute a disposizione dai residenti per propri usi e per quelli dei familiari, il numero degli occupanti si presume pari a numero due occupanti;

CONSIDERATO che, per l'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere trasmesse telematicamente al Ministero dell'economia e delle finanze entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020.

RICHIAMATO l'art. 107 comma 5 del D.L. 17 marzo 2020, il quale dispone che il Comune, può approvare le tariffe TARI adottate per l'anno 2019 anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) anno 2020;

VISTI i prospetti allegati che riportano le misure delle tariffe per l'anno 2020 rispettivamente per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, recante: Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali;

ACQUISITI i prescritti pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del DLgs 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano,

Astenuti 2 (Valenti e Giorgi) Contrari 0 Favorevoli 8

DELIBERA

COMUNE DI PENNABILLI

PROVINCIA DI RIMINI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di confermare per l'anno 2020 le tariffe TARI adottate per l'anno 2019, come risultanti da prospetti allegati "A" e "B";
- 3) di provvedere entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del nuovo Piano Economico Finanziario del servizio rifiuti (PEF) per l'anno 2020 secondo la nuova metodologia di ARERA, descritta nella delibera n. 443/2019;
- 4) che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per l'anno 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 sarà ripartito in tre anni a decorrere dall'anno 2021;
- 5) di dare atto altresì che alle tariffe applicate dal Comune dal 1° gennaio 2020, è stato applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30/12/1992 n. 504, pari al 5%;
- 6) di stabilire il termine del versamento della TARI per il SOLO ANNO 2020 in due rate:**
 - **la prima entro il 15 Settembre 2020**
 - **la seconda entro il 15 Novembre 2020**
- 7) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento TARI, approvato con Deliberazione Consiliare n. 40 del 19-06-2014;
- 8) Di adottare **per la sola annualità del 2020** la riduzione del 25% della quota variabile della tariffa per le attività riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione obbligatoria, anche parziale, disposta con provvedimenti governativi (ovvero con altri atti assunti dalle autorità competenti) secondo la disposizione di ARERA, descritta nella delibera n. 158/2020;
- 9) di dare atto che a seguito di quanto riportato ai precedenti punti 6) e 8), l'attuale regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 19/06/2014 si intende integrato e modificato agli articoli:
 - Art. 30 - Riduzioni utenze non domestiche
 - Art. 36 – Termini per il pagamento del tributo con valenza per la sola annualità 2020;
- 10) di trasmettere al Ministero dell'Economia e delle Finanze, in via telematica, la deliberazione di cui all'oggetto mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale per la pubblicazione sul sito informatico, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020;
- 11) di incaricare il Responsabile del tributo all'assolvimento di tutti gli adempimenti derivanti dall'adozione del presente provvedimento, ivi compresa la trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento delle Finanze, tramite il portale all'uopo istituito.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con identica votazione espressa per alzata di mano

DELIBERA

- di dotare la relativa deliberazione della formula della immediata eseguibilità ai sensi dell'art.134, 4° comma del D.Lgs.n.267/00.

COMUNE DI PENNABILLI

PROVINCIA DI RIMINI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto;

IL Sindaco
F.to Mauro Giannini

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Maria Giuseppina Dini

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nell'Albo Pretorio di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69).

Lì 07-08-2020

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
F.to Franco Baldoni

ESECUTIVITA'

Lì, 24-07-2020

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Maria Giuseppina Dini

E' copia conforme all'originale.

Lì,

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Maria Giuseppina Dini

Allegato A**TARIFFE UTENZE DOMESTICHE**

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante:

Tariffa utenza domestica		KA appl Coeff di adattamento per superficie (per attribuzione parte fissa)	Num uten <i>Esclusi immobili accessori</i>	KB appl Coeff proporzionale di produttività (per attribuzione parte variabile)	<i>Tariffa fissa</i>	<i>Tariffa variabile</i>
1 .1	Un componente	0,84	400,85	0,93	0,571939	79,128911
1 .2	Due componenti	0,98	338,80	1,69	0,667263	143,793397
1 .3	Tre componenti	1,08	228,71	2,15	0,735351	182,932429
1 .4	Quattro componenti	1,16	147,30	2,45	0,789821	208,457884
1 .5	Cinque componenti	1,24	38,84	2,94	0,844292	250,149461
1 .6	Sei o piu' componenti	1,30	14,05	3,45	0,885144	293,542735

Allegato B**TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE**

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante.

Tariffa utenza non domestica		KC appl Coeff potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa)	KD appl Coeff di produzione kg/m anno (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
2 .1	Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi di cu	0,77	6,30	0,520293	0,941934
2 .2	Campeggi,distributori carburanti	1,20	9,83	0,810846	1,469716
2 .4	Esposizioni,autosaloni	0,65	5,33	0,439208	0,796906
2 .5	Alberghi con ristorazione	2,00	16,40	1,351410	2,452019
2 .6	Alberghi senza ristorazione	1,37	11,24	0,925716	1,680530
2 .7	Case di cura e riposo	1,50	12,29	1,013558	1,837519
2 .8	Uffici,agenzie,studi professionali	1,70	13,95	1,148699	2,085711
2 .9	Banche ed istituti di credito	0,87	7,17	0,587863	1,072011
2 .10	Negozi abbigliamento,calzature,libreria,cartoleria	1,67	13,68	1,128428	2,045343
2 .11	Edicola,farmacia,tobacco,plurilicenze	2,28	18,68	1,540608	2,792910
2 .12	Attivita` artigianali tipo botteghe(falegname, idra	1,56	12,75	1,054100	1,906295
2 .13	Carrozzeria,autofficina,elettrauto	1,61	13,18	1,087885	1,970586
2 .14	Attivita` industriali con capannoni di produzione	1,37	11,25	0,925716	1,682025
2 .15	Attivita` artigianali di produzione beni specifici	1,50	12,27	1,013558	1,834529
2 .16	Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie	2,86	23,41	1,932517	3,500108
2 .17	Bar,caffe`,pasticceria	2,43	19,89	1,641964	2,973821
2 .18	Supermercato,pane e pasta,macelleria,salumi e form	2,63	21,59	1,777105	3,227994
2 .19	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,97	24,37	2,006845	3,643641